



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 2-1-DG  
Rif.  
Allegati

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi dei Geometri  
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli di disciplina  
c/o i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti  
dei Comitati Regionali dei Geometri  
e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa di Previdenza Geometri

Oggetto: art. 37 decreto-legge (“semplificazioni”) 16 luglio 2020, n.76  
Sospensione dall’esercizio della Professione per mancata  
comunicazione del domicilio digitale

Pervengono allo scrivente Consiglio, da parte di alcuni Presidenti di Collegio, delle richieste di chiarimenti sull’esatta interpretazione ed attuazione della disposizione in oggetto (e, quindi, del nuovo comma 7-bis dell’articolo 16 del dl n. 185/08), secondo cui “*il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio*”.

**Piazza Colonna, 361  
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336**

**www.cng.it  
cng@cng.it**

**C.F. 80053430585**



2° foglio – segue pagina

del ..... Prot. N° .....

Segnatamente, il quesito afferisce alla corretta individuazione dell'organo competente all'adozione di siffatta *misura restrittiva*.

Pertanto, questo Consiglio Nazionale esprime sul punto, nei termini che seguono, il proprio parere.

Appare più che evidente che la sospensione dall'esercizio della Professione ai sensi della norma in commento, per effetto dell'omessa comunicazione del proprio domicilio digitale, ha natura meramente accertativa e – in quanto tale - non può integrare un provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare. In altri termini, trattasi di un atto vincolato e(o) dovuto, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'organo decidente, qual è dunque il **consiglio direttivo**.

Pertanto, un'ipotetica procedimentalizzazione (tipica dell'azione disciplinare) mal si concilia con lo stesso *iter* (e correlativa tempistica) previsto nel caso di specie, che non solo non contempla alcuna possibilità per il professionista di esporre le proprie “difese” (che siano idonee ad incidere sulla decisione finale nei suoi riguardi), ma fa derivare il provvedimento di sospensione direttamente dalla “*mancata ottemperanza alla diffida*”.

Tanto chiarito, giova altresì precisare che - al pari della sospensione per morosità Albo - la misura restrittiva in questione può comunque comportare (anche) una responsabilità (e sanzione) disciplinare, laddove perduri la medesima violazione di legge, posto che l'incuranza - già da sola! - a coltivare (nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme) la corrispondenza con il proprio Collegio di appartenenza è più che sintomatica di una condotta deontologicamente deplorabile.

Si evidenzia, infine, che pure nel testo così novellato del comma 7-bis dell'art. 16 del dl n. 185/08 viene ribadito che “*l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma [...] costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi*”.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dr Avv. Francesco Scorza)